



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI»^{1 2}



¹ Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 254 del 19/11/2009. – Avvenuta pubblicazione dal 28/12/2009 al 27/01/2010.

² Rettificata con delibera della Commissione Straordinaria n° 128 del 22/06/2010

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI”

Articolo 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni
 - f) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse dal 01 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2007 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.
2. Nei casi in cui siano già state attivate procedure esecutive forzate, è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento a condizione che i contribuenti si accollino le spese delle relative procedure.

Articolo 3 - Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, con la decurtazione del 70% degli interessi e senza irrogazione delle sanzioni, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2007, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31/12/2010³, su modelli predisposti dall'Ufficio. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari, può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e della tasse previste dall'articolo 1.
4. Per i tributi di cui alle lettere da a) ad e) dell'articolo 1, la presentazione della dichiarazione omessa od irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato già pagato, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.

Articolo 4 - Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal comune

1. Gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro il 30.06.2010, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con la decurtazione del 70% degli interessi e senza irrogazione delle sanzioni.
2. *Il pagamento dei tributi definiti ai sensi del presente regolamento, anche rateale, ai sensi del*

³ Così rettificata con delibera della Commissione Straordinaria n° 128 del 22/06/2010.

*successivo comma 4, deve avvenire entro il 30/06/2011*⁴. Entro il 31/12/2010⁵ il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

3. L'Ente è autorizzato ad incassare direttamente gli importi tramite il proprio tesoriere.
4. Il pagamento di importi superiori a € 500,00 può essere definito con una rateizzazione di 6 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una rata comporta l'annullamento della definizione agevolata.

Articolo 5 - Definizione dei rapporti derivanti da procedure in carico a Equitalia

1. Le posizioni condonabili per effetto del presente regolamento, in carico al concessionario governativo (oggi Equitalia spa) saranno regolate a norma di legge il cui importo è determinato sulla base delle forme agevolative previste per interessi e oneri, fatte salve le spese dovute per le eventuali esecuzioni avviate.

Articolo 6 - Sospensione dei procedimenti pendenti - Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del con tendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art.4 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione.
3. Il procedimento è sospeso per la durata stabilita dal giudice
4. Conclusasi la durata della sospensione, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 7 - Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, oltre all'iscrizione a ruolo possono essere riscossi mediante versamento diretto alla tesoreria comunale.

Articolo 8 - Gestione delle operazioni di condono

1. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dall'ufficio tributi dell'ente che può essere appositamente ampliato con altro personale dell'ente per tale operazione. Al personale dipendente impegnato in dette attività sarà erogato un incentivo sulle somme effettivamente riscosse nella stessa misura prevista dal piano di lavoro per il recupero dell'evasione approvato con la deliberazione n. 254 del 19/11/2009.

Articolo 9 - Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre trenta giorni;
2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta e tutti gli effetti.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
2. Il Responsabile del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo di (Internet).

⁴ Così rettificata con delibera della Commissione Straordinaria n° 128 del 22/06/2010

⁵ Così rettificata con delibera della Commissione Straordinaria n° 128 del 22/06/2010